



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO MANUTENZIONI CUC DETERMINAZIONE N. 706 DEL 16/07/2021

OGGETTO:Esito conferenza di servizi L.241/90 art 14-bis e s.m.e.i. Revisione dell'Analisi di Rischio sanitario sito specifica rif.to SC73/20/IT0114.001598.0520 del 08/07/20 " monitoraggio acque di falda " viale Italice n.3 -Forte dei Marmi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 relativo alla competenza dei dirigenti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023;
- il Dlgs 152/2006 e s.m.i.

VISTA l'istanza presentata dalla Società Italiana Petroli SpA Direzione Rete – Gestione Tecnica HSE via Salaria, 1322 Roma e prot. in data 08/07/2020 con sede in Milano via Lorenzini 4 al Comune di Forte dei Marmi per presentazione del Progetto di Bonifica revisione dell'Analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica, parere viale Italice 3 Forte dei Marmi

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 30/04/2021 prot. n. 14358 di cui alle disposizioni di legge sopra richiamate e relativa all'approvazione della revisione dell'analisi di rischio sanitario " monitoraggio acque di falda " Sito Specifica viale Italice n. 3 Forte dei Marmi (LU);

Considerato che nel termine assegnato, nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi, non sono pervenute richieste di integrazioni di documenti/elaborati progettuali o altro da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina;

Considerato altresì che le Amministrazioni coinvolte, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, hanno inviato il seguente parere:

ARPAT - AREA VASTA COSTA – DIPARTIMENTO DI LUCCA. Prot. n. 17034 del 21/05/2021

Esaminata la documentazione dal soggetto obbligato Società Ex PV Total-Erg N1010999 (ora Italiana Petroli SpA) , **ESPRIME PARERE POSITIVO**, all'approvazione del P.U.B., con le seguenti prescrizioni:

%9“ Il documento in esame sintetizza i risultati delle indagini svolte dalla Ditta sul sito a partire da aprile 2012 fino a maggio 2020 e costituisce la revisione dell'Analisi di rischio presentata da Cecam Srl nel gennaio 2014, documento che non è stato esaminato dagli Enti vista la mancata convocazione alla CdS.

In base alle indagini svolte, nella matrice terreno sono stati rilevati i seguenti superamenti delle CSC tab. 1 col. A Titolo V° Parte 4' del Dlgs 152/06:

Per quanto riguarda le acque sotterranee, seguendo le linee guida fornite dall'Appendice V del Manuale ISPRA e considerando quindi gli ultimi due anni di monitoraggio (maggio 2018-maggio 2020), vengono rilevati i seguenti superamenti dei limiti di legge indicati nell'Allegato 5 al Titolo V°, Parte 4' del D.Lgs. 152/06 Tabella 2 e nel DM 31/15:

- Nel Pz2 per i parametri Benzene, Etbe e Idrocarburi totali (come n-esano); il superamento relativo al parametro Benzene è stato riscontrato unicamente nella campagna di monitoraggio effettuata ad aprile 2019;
- Nel Pz6 per i parametri Etbe, Benzene e Idrocarburi totali (come n-esano); per questi ultimi due parametri il superamento è stato riscontrato unicamente nella campagna di monitoraggio effettuata a gennaio 2020;
- Ne1 Pz7 (indicato come punto di PoC) per i parametri Benzene, Etbe e Idrocarburi totali (come n-esano) nella campagna di monitoraggio effettuata ad aprile 2019; per il solo parametro Etbe nelle campagne di monitoraggio effettuate a maggio e agosto 2019.

%9 Sulla base delle indagini eseguite, la sorgente di contaminazione risulta pertanto individuata nel suolo superficiale (SS), nel suolo profondo (SP) e nelle acque sotterranee (GW), sorgenti caratterizzate dai seguenti contaminanti e concentrazioni rappresentative (CRS, corrispondenti ai valori massimi rilevati):

Le proprietà chimico-fisiche-tossicologiche dei composti di Interesse sono state reperite dal database ISS- INAIL aggiornato al marzo 2018.

Nella presente AdR è stato utilizzato l'approccio MADEP che individua le seguenti frazioni idrocarburiche di interesse:

- Alifatici C5 — C8
- Aromatici C9 — C10
- Alifatici C9 - C18 (alifatici C9-C12 e C13-C18)
- Alifatici C19 — C36
- Aromatici C11— C22 (aromatici C11-C12 e C13-C22)

Coerentemente con quanto indicato nel database ISS-INAIL L aggiornato a marzo 2018, le classi Idrocarburi alifatici C9-C18 e Idrocarburi aromatici C11 — C22 sono state ulteriormente suddivise in due classi, con taglio a C<1 2.S i evidenzia inoltre che il ‘ Documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL (marzo 2018)’ prevede di attivare il percorso di “inalazione di vapori” solo per gli aromatici e alifatici aventi un punto di ebollizione compreso nell'intervallo di circa 28 — 218 °C, quindi per la classe “Idrocarburi CN12”.

La frazione idrocarburica pesante alifatica e aromatica è stata pertanto esclusa dalla presente AdR essendo stato attivato soltanto il percorso di volatilizzazione.

%9 Risultano correttamente individuati i recettori ed i percorsi di esposizione. In particolare, vengono considerati quali recettori i residenti adulto/bambino on site (vista l'attuale destinazione d'uso residenziale/verde pubblico privato del sito).

Sono stati attivati i seguenti percorsi di esposizione:

- inalazione vapori outdoor on site su residenti adulto/bambino (ricreativo) da suolo superficiale, da suolo profondo e da falda. Non è stato attivato il percorso di inalazione vapori indoor per assenza di edifici on site e nel raggio di 10 m dalla sorgente di contaminazione.

Anche i percorsi relativi al contatto diretto risultano non attivi per presenza di pavimentazione/asfalto in corrispondenza della sorgente SS.

Si fa inoltre presente che non è stato attivato il percorso di lisciviazione e di migrazione della contaminazione in falda al POC, applicando le procedure previste dall'Appendice V (specificata per l'applicazione dell'AdR ai punti vendita carburante) dei Criteri metodologici per l'applicazione dell'Analisi di rischio assoluta ai siti contaminati (APAT, rev. 2 marzo 2008).

La stessa Appendice prevede anche che sia la lisciviazione che "il percorso di migrazione diretta da falda al Punto di Conformità, ai fini del calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito specifici da raggiungere nelle aree interne al sito, può essere sostituito dalla verifica diretta presso il punto di conformità dei valori di riferimento per le acque sotterranee..".

Si concorda nella proposta di effettuare un monitoraggio delle acque sotterranee di tutti i piezometri della durata di un anno (dalla approvazione dell'AdR) con cadenza trimestrale, allo scopo di verificare il rispetto delle CSR internamente al sito e delle CSC al PoC.

Per tenere sotto controllo lo stato qualitativo delle acque sotterranee e verificare l'eventuale necessità di attivare la messa in sicurezza al PoC, dovrà proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee secondo le modalità seguite finora, in attesa dell'approvazione dell'AdR.

Al fine di verificare che il piezometro PZ7 rappresenti effettivamente il punto di PoC si chiede di:

- indicare in planimetria le particelle catastali corrispondenti alla proprietà dell'ex punto vendita carburanti;
- elaborare cartograficamente i rilievi piezometrici eia eseguiti nel passato relativi a diversi periodi dell'anno per meglio rappresentare la stagionalità di ricarica e deflusso della falda idrica.

%9 I parametri inseriti per la zona insatura, la zona satura e l'ambiente outdoor risultano condivisibili.

%9 Le simulazioni effettuate da questo Dipartimento con RiskNet

3.1.1 confermano le conclusioni della Ditta per quanto riguarda l'AdR condotta in modalità diretta: la contaminazione presente nel suolo superficiale, nel suolo profondo e nelle acque sotterranee dà rischio accettabile per rispetto del limite di accettabilità dell'indice di pericolo tossicologico e del rischio cancerogeno, sia individuale che cumulativo.

%9 Per quanto riguarda invece il calcolo delle CSR, viene applicato un procedimento secondo il quale, in assenza di restituzione di una CSR dal software, viene scelta quale CSR la concentrazione più elevata tra C_{sat} (concentrazione di saturazione) o C_{sol} (concentrazione di solubilità) e CRS (concentrazione rappresentativa della sorgente, ovvero C_{max}), se per il composto sono evidenziati rischi accettabili.

Nel caso specifico le conclusioni della Ditta sono riportate nelle tabelle seguenti:

Relativamente agli idrocarburi, la Ditta conclude che essendo per almeno una frazione MADEP la CSR corrispondente alla CRS (C_{max}), non è necessario procedere con la frazione critica in quanto la CSR sarà pari alla CRS (C_{max}).

Pertanto, le CSR determinate per le classi idrocarbure e per ciascuna sorgente secondo la Ditta sono le seguenti:

- Sorgente SS, Idrocarburi leggeri CSI2: 2158,9 mg/kg;
- Sorgente SP, Idrocarburi leggeri C<12: 4153,4 mg/kg;
- Sorgente GW, Idrocarburi Totali: 20461,31 µg/l.

Il "Settore Indirizzo tecnico delle attività" di ARPAT, relativamente alla problematica sulla definizione della CSR sito specifica in assenza di restituzione di una CSR dal software per l'elaborazione dell'AdR, si è espresso con parere del 12/11/2020. Tale parere conclude - motivando lo - che ".....per le CSR calcolate in modalità inversa, superiori alle C_{sat} o alle C_{sol}, dovrà essere verificato, in base al modello concettuale definitivo del sito, che tali CSR siano inferiori o uguali alle C_{max} rilevate durante la caratterizzazione, ...".

La definizione di valori obiettivo di bonifica (CSR) nei terreni e/o nelle acque decisamente superiori alla concentrazione massima riscontrata nella sorgente secondaria di contaminazione implicherebbe automaticamente l'accettabilità di un peggioramento delle condizioni ambientali del sito rispetto a quelle definite in fase di caratterizzazione. Adottare valori superiori alla C_{max} potrebbe comportare una implicita autorizzazione a nuove contaminazioni del sito, purché riconducibili a valori inferiori alle CSR, o addirittura a valori di concentrazione talmente elevati (centinaia di grammi/kg o centinaia di grammi/l) da pregiudicare la stessa definizione di "matrice ambientale" configurando i terreni e/o le acque contaminate come "fonti primarie di contaminazione".

Sulla base di quanto sopra si richiede che vengano assunte quali CSR sito specifiche, per le sostanze per le quali il software non ha restituito una CSR. le concentrazioni rappresentative alla sorgente individuate all'interno del documento esaminato.

effettuando successivamente una verifica in modalità diretta.

Nel documento dovranno inoltre essere esplicitate anche le CSR per eli idrocarburi C>12 (evidentemente pari alla Cmax) sia nel SS che nel SP.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- La Ditta non ha provveduto alla compilazione on line, tramite l'applicativo SISBON, dei Moduli di cui alla DGRT 301/2010, in particolare dei Moduli B e C (per la restituzione dei risultati delle indagini preliminari e di caratterizzazione) e del Modulo D (per la restituzione dei risultati dell'AdR).

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra considerato, si richiede la **revisione dell'AdR** per le motivazioni espresse al **punto 6**, aggiornando il quadro ambientale con i monitoraggi effettuati a sett. e dic. 2020, a marzo 2021 e in eventuali periodi più recenti”.

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi è decorso

DETERMINA

- richiamando, in particolare il parere espresso e le **precisazioni in esso indicate da ARPAT** – Dipartimento di Lucca ed annesso prescrizioni, viene **ACCOLTA** l'istanza della Società Ex PV Total-Erg ora Italiana Petroli SpA di approvazione del procedimento di Bonifica con revisione dell'Analisi di rischio sanitario-ambientale via Italiceo n. 3 Forte dei Marmi.
- Di fare proprie tutte le precisazioni e prescrizioni rimesse dalle Amministrazioni competenti, come meglio elencate in premessa, in carico al soggetto richiedente.
- Ai fini di quanto sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni che per legge sono intervenute nel procedimento ed ai soggetti nei confronti del quale il presente provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- Copia al servizio LL.PP. per le esecuzioni degli interventi sull'area comunale posta in prossimità del sito.

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Forte dei Marmi (LU) – Piazza Dante, 1

Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi – sez. Ambiente - e all'Albo Pretorio Comunale, al fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Arch. Simone Pedonese

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005